

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di Città Metropolitana di Milano.

Il Giudice di pace provvede al deposito della sentenza, a norma dell'art 7 D.lgs 150/2011.

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Con l'ordinanza n. 10505/24 la Corte di Cassazione, relativamente alla questione oggetto di controversia in questa sede, ha affermato che *“La questione relativa alla validità delle sanzioni amministrative per le violazioni previste dall'art. 142 cds nei casi in cui il rilievo della velocità è stato effettuato con apparecchiature non omologate ma oggetto del diverso procedimento di approvazione, ha dato adito ad un nutrito contenzioso, fonte di opposti orientamenti nella giurisprudenza di merito. Secondo una ricostruzione fatta propria da diverse pronunce del Tribunale di Milano, le differenze nelle procedure di omologa e approvazione non sono state ritenute sufficienti ad escludere la validità delle contestazioni di violazioni accertate mediante apparecchiature approvate e non omologate. Tuttavia, la Corte di Cassazione è intervenuta di recente sul tema con l'ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, nella quale ha affermato il seguente principio “in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”*. La Corte ha osservato che soltanto il procedimento di omologazione, in quanto volto ad autorizzare la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, integra una procedura che, pur essendo amministrativa, ha anche natura tecnica e che,

proprio per tale connotazione, è idonea a garantire, testualmente *“la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s.”*. Tale orientamento, che appare condivisibile, è stato successivamente confermato dalla Suprema Corte con le ordinanze n.20913 del 26 luglio 2024, n.2857 del 5 febbraio 2025, n.12924 del 14 maggio 2025, n. 13966 del 26 maggio 2025 e, più di recente, con l’ordinanza n. 26521 del 1° ottobre 2025, che ha ribadito il principio secondo il quale non vi è alcuna equiparazione tra la procedura dell’approvazione e quella dell’omologazione e, in relazione alla necessità di sottoporre a quest’ultima i mezzi di rilevamento elettronici, ha osservato che *“l’utilizzo dell’espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire fonte di prova per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità*.

Infatti, secondo la sentenza n.22499/2018 della Corte costituzionale, solo la procedura dell’omologazione, unitamente ai controlli periodici di funzionamento e taratura, garantisce l’affidabilità della rilevazione delle infrazioni.

La Città metropolitana di Milano non ha dimostrato l’adozione del provvedimento di omologazione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento e il verbale numero VM00964555, Registro 2500368490, ADI VM25000000102474 emesso dalla CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO deve essere annullato.

In ragione del principio della ragione più liquida, si ritiene assorbito ogni ulteriore motivo del ricorso.

Per ciò che concerne il regolamento delle spese processuali, tenuto conto della peculiarità della fattispecie, dell’obiettiva controvertibilità della lite e dei motivi della decisione,

ricorrono ragioni rilevanti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il verbale impugnato, numero VM00964555, Registro 2500368490, ADI VM25000000102474 emesso dalla CITTA' METROPOLITANA DI MILANO;

Spese compensate.

Così deciso in Milano, il giorno 9 gennaio 2026.

Il Giudice di Pace

d.ssa Laura Maria Finazzi